

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7622 del 2017, proposto da:

Giovanni Siclari, rappresentato e difeso dagli Avvocati Maria Vittoria Ferroni e Walter Tripodo, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, via di San Basilio n. 61;

contro

Domenico Aragona, Cristian Riccardo Aragona, Antonio Salvatore Ciccone e Angela Vilardi, rappresentati e difesi dagli Avvocati Alfredo Caracciolo e Claudio Rossano, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Nizza, n. 59;

Silvia Lottero, Domenico Antonio Neri, Emanuela Floccari, Anna Bellantone, Natale Isgrò, Patrizia Liberto, Vincenzo Cambareri e Claudia Lofaro non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Comune di Villa San Giovanni, Pietro Maria Fortunato Caminiti, Sonia Labate, Giuseppe Sofi, Antonino Placido Giustra, Maria Giovanna Santoro, Elisabetta Ciccarello, Massimo Gaetano Morgante, Francesca Anastasia Porpiglia, Aurora Rita Zito e Giovanni Paolo Imbesi non costituiti in giudizio;

Maria Grazia Richichi, rappresentata e difesa dall'Avvocato Vincenzo Cristian Siclari, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Oreste Bencardino in Roma, via delle Milizie 20;

nel ricorso in appello e nell'appello incidentale presentato da RICHICHI MARIA GRAZIA l'11 novembre 2017 per la riforma:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la CALABRIA - SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA: SEZIONE I n. 862/2017, resa tra le parti e depositata il 5 ottobre 2017, con la quale è stato parzialmente accolto il ricorso n. 406/2017, concernente l'annullamento:

- del verbale di proclamazione degli eletti prot. 14903 del 12 giugno 2017 e, in particolare, dell'atto di proclamazione a sindaco del candidato della lista n.1 "Le ali per Villa" dott. Giovanni Siclari;
- dell'atto di pubblicazione dei risultati elettorali in data 13 giugno 2017 a firma "Il Sindaco Giovanni Siclari";
- del decreto prot. 0014904/2017 del 12 giugno2017 a firma del Sindaco Giovanni Siclari, di nomina ad assessore del Comune di Villa S. Giovanni, con funzioni di vicesindaco per il quinquennio 2017/2022, della signora Maria Grazia Richichi;
- dell'atto di convocazione, per la seduta del 27 giugno 2016, del Consiglio comunale, costituito sulla base dei risultati delle elezioni predette, adottato dall'assessore e vicesindaco signora Maria Grazia Richichi;
- di tutti gli atti adottati per la formazione della Giunta, per la nomina dei rappresentanti dell'Ente e per la organizzazione degli uffici dalla signora Maria Grazia Richichi, nella qualità di assessore e vicesindaco;
- di ogni attività svoltasi in seno al Consiglio comunale nella seduta del 27 giugno 2017 e delle eventuali ulteriori delibere o determinazioni eventualmente adottate; nel ricorso per l'appello incidentale presentato da ARAGONA DOMENICO il 19

novembre 2017:

per la riforma della predetta sentenza limitatamente alla parte (lett. b) del dispositivo) che ha rigettato le censure del ricorso di primo grado nei confronti delle operazioni elettorali con particolare riguardo all'atto di proclamazione degli eletti e segnatamente all'atto di proclamazione a sindaco del dott. Giovanni Siclari, (verbale n°14903 del 12 giugno 2017) e alle parti della sentenza (lett.f) e del dispositivo che hanno compensato le spese del giudizio fra tutte le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Domenico Aragona, di Cristian Riccardo Aragona, di Antonio Salvatore Ciccone, di Angela Vilardi e di Maria Grazia Richichi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2018 il Cons. Solveig Cogliani e uditi per le parti gli Avvocati Maria Vittoria Ferroni e Claudio Rossano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con la sentenza appellata è stato accolto in parte il gravame proposto dagli originari ricorrenti (in parte consiglieri comunali) avverso la proclamazione del candidato sindaco della lista n.1 "Le ali per Villa" dott. Giovanni Siclari (odierno appellante) e gli atti conseguenti e successivi di nomina del vicesindaco Maria Grazia Richichi, nonché avverso gli atti da quest'ultima compiuti.

La sentenza del giudice di prime cure ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione perché non si verterebbe, nella specie, su controversia attinente a diritti soggettivi relativi allo status del candidato, ma su una questione relativa all'emanazione degli atti del procedimento elettorale (proclamazione) e degli atti conseguenti emanati dal sindaco, pur se raggiunto da una sospensione di diritto a

seguito di una condanna in primo grado per abuso d'ufficio (ai sensi dell'art. 11 co. 1 d.lg n. 235 del 2011), nell'ambito del processo "la Banda Falò" (che aveva coinvolto l'esecutivo della precedente amministrazione comunale di Villa), nonché la convocazione del consiglio comunale adottato dalla vicesindaco e gli atti di formazione della giunta.

Il Tribunale, peraltro, ha deciso sull'ammissibilità del cumulo di domande attraverso il medesimo rito elettorale, stante l'individuazione – nella controversia in esame (proposta – come detto – su un atto del procedimento elettorale e sugli atti immediatamente conseguenti), dell'unicità della ratio di celerità, posta a fondamento del rito speciale.

A riguardo, il giudice di prime cure, in assenza di una specifica indicazione contenuta nel 32 c.p.a.,

ha richiamato la giurisprudenza di questo Consiglio (Sez. V, n. 755 del 2014), nell'evidenziare che la materia elettorale rileva la necessità di definire rapidamente quali siano le autorità titolari dei poteri pubblici. Tale esigenza sarebbe sottesa anche alla domanda relativa all'annullamento degli atti di nomina del vicesindaco, di convocazione del consiglio comunale e di formazione della giunta.

Inoltre, il giudice di prime cure ha accolto l'eccezione relativa al difetto di legittimazione dei soggetti non risultati eletti quali consiglieri comunali con riferimento all'impugnazione degli atti amministrativi conseguenti.

Nel merito, con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso con riferimento all'atto di proclamazione degli eletti, ritenendo che non rientrasse nei compiti dell'adunanza dei presidenti di sezione di dar atto della condanna riportata dal Siclari (aspetto che ora forma oggetto dell'appello incidentale degli originari ricorrenti); ed invece, è stata accolta, per il resto, la domanda, essendosi affermata l'operatività di diritto della sospensione e, dunque, per l'effetto, la preclusione di porre in essere la successiva nomina del vicesindaco e – di conseguenza – l'illegittimità degli atti posti in essere dalla sig.ra Richichi.

L'appellante, dunque, deduce i seguenti motivi di appello:

ERROR IN PROCEDENDO: DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMINISTRATIVO ADITO; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.103 COST. E DELL'ART 7 C.P.A., ciò in quanto – a suo dire – i ricorrenti avrebbero proposto una questione afferente al diritto incomprimibile di elettorato passivo, che ontologicamente appartiene alla cognizione del giudice ordinario;

ERROR IN PROCEDENDO: CARENZA DI LEGITTIMAZIONE E/O INTERESSE AD AGIRE DEGLI ORIGINARI RICORRENTI; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 100 C.P.C., in quanto gli originari ricorrenti avevano dichiarato di agire nella qualità di candidati ed elettori del Comune di Villa San Giovanni, in contrasto, dunque, con quanto disposto dall'art. 130 c.p.a. che riconosce la legittimazione attiva e l'interesse ad agire in favore di queste categorie di soggetti solo con riferimento all'impugnazione degli atti del procedimento elettorale e non anche dei distinti provvedimenti di nomina dei membri degli organi di governo degli enti locali, per i quali resterebbe assolutamente ferma la necessaria dimostrazione in ordine alla legitimatio ad impugnandum e all'interesse ad agire, che nella specie sarebbe assente;

ERROR IN PROCEDENDO: VIOLAZIONE DEI PRESUPPOSTI RICHIESTI DALL'ARTICOLO 32 C.P.A. AI FINI DEL CUMULO DI DOMANDE; ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA' DELLA SENTENZA APPELLATA; nella specie, infatti, sarebbe riscontrabile non solo l'assenza di connessione tra la domanda volta all'annullamento delle operazioni elettorali e la domanda tesa all'annullamento dell'atto di nomina del vicesindaco Maria Grazia Richichi nonché degli atti successivi, ma anche l'impossibilità, in ogni caso, di cumulare una domanda sottoposta a rito elettorale con una domanda soggiacente al rito ordinario; IN VIA SUBORDINATA AL PRECEDENTE MOTIVO DI APPELLO N. 3. ERROR IN PROCEDENDO: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.32 E 130 C.P.A.; ERRONEA APPLICAZIONE DEL RITO

ELETTORALE, poiché a mente del primo articolo menzionato, il codice del processo amministrativo disporrebbe – contrariamente a quanto affermato dal primo giudice – che in caso di soggezione delle domande connesse a riti differenti debba trovare applicazione quello ordinario;

IN VIA ANCOR PIU' SUBORDINATA. ERROR IN PROCEDENDO. RIPROPOSIZIONE DELLE ECCEZIONI PRELIMINARI NON ESAMINATE DAL TAR CALABRIA, con riferimento alle controdeduzioni del 19 luglio 2017 (cfr. par. 2.4 del controricorso);

ERROR IN IUDICANDO: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 11, D. LGS. N. 235/2012; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 21-BIS, L. N. 241 DEL 1990; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 53, COMMA 2, D. LGS. N. 267/2000; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 27, COMMA 2 E 51 COST..

In estrema sintesi, dunque, l'appellante – riproposte le eccezioni già svolte in primo grado, sostiene che l'applicazione automatica della misura sospensiva, di cui al d.lgs. n. 235 del 2012 - come accolta dal giudice di prime cure - avrebbe l'illogico effetto di paralizzare l'attività amministrativa.

Propone appello incidentale quest'ultima, per chiedere la riforma della sentenza in esame, deducendo l'erroneità di detta pronuncia in ragione della valutazione dell'interesse degli originari ricorrenti, nonché sul merito della controversia.

Propongono appello incidentale – in parte qua - i sig.ri ARAGONA Domenico, ARAGONA Cristian Riccardo, CICCONE Antonio Salvatore e VILARDI Angela, relativamente al mancato accoglimento del capo primo di ricorso e alla compensazione delle spese di lite tra le parti.

A seguito di ulteriori memorie, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 1° febbraio 2018.

DIRITTO

I – In via del tutto preliminare, deve essere esaminato il motivo di appello relativo al mancato accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione.

Sul punto devono trovare conferma le considerazioni svolte dal giudice di primo grado che ha correttamente evidenziato, come nel caso che occupa, non si verte su questioni di status – ovvero non è in contestazione la legittimità o meno della sospensione (che non risulta contestata) – bensì si discute in primo luogo sulla legittimità della proclamazione in quanto atto del procedimento elettorale in senso proprio, avendo lamentato, i ricorrenti in primo grado, la sussistenza di un l'obbligo del Presidente dell'Adunanza delle Sezioni di accertare la sussistenza di una causa di sospensione (di diritto) nel momento stesso della proclamazione, nonché sulla conseguente validità degli atti – derivati – di nomina del vicesindaco e posti in essere successivamente con riferimento alla convocazione del consiglio e alla nomina della giunta.

Tale conclusione trova conferma, peraltro, dalla stessa lettura della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione invocata da parte appellante, laddove afferma: "per conseguenza, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie afferenti a questioni di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità dei candidati, perché concernenti diritti soggettivi di elettorato passivo, mentre appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le questioni attinenti alla regolarità delle operazioni elettorali, in quanto relative a posizioni di interesse legittimo, giusta il D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 126, a norma del quale "il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia" (26 maggio 2017, n. 13403).

II – Parimenti deve essere respinto il secondo motivo di appello, con il quale si ripropone l'eccezione di difetto di legittimazione in capo agli originari ricorrenti e la connessa eccezione di difetto di interesse svolta dall'appellante incidentale.

Per quanto attiene all'ordine di trattazione dei motivi, vale ricordare che questo

Consiglio ha avuto modo di precisare che le questioni attinenti alla legittimazione (e all'interesse) a ricorrere costituiscono "condizioni all'esercizio del potere giurisdizionale che l'ordinamento normalmente prevede per la tutela di interessi di ordine pubblico...In particolare, attraverso la condizione della legittimazione e dell'interesse al ricorso, l'ordinamento si propone di evitare lo svolgimento di attività processuali inutili, ovvero un inutile dispendio di risorse pubbliche, quali sarebbero quelle implicate dall'esercizio della giurisdizione in assenza di una posizione differenziata e qualificata, giuridicamente rilevante, che il ricorrente possa soddisfare attraverso l'eventuale accoglimento del suo ricorso. L'importanza e l'indisponibilità di tale condizione è ancor oggi più importante alla luce della consacrazione a livello costituzionale del principio della ragionevole durata del processo da parte del nuovo art. 111 Cost., in relazione al quale si impone di evitare, anche d'ufficio, ogni forma di diseconomia processuale (Sez. VI, 21 luglio 2016, n.3303).

Orbene, deve porsi in evidenza che la sentenza gravata ha parzialmente accolto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo a quei ricorrenti che, candidati, non sono risultati vincitori, affermando la corretta instaurazione del rapporto processuale da parte degli altri ricorrenti – attuali resistenti in appello ed appellanti incidentali sul primo capo di domanda.

Dunque, il Collegio ritiene di dover aderire alle conclusioni del primo giudice, con riguardo, da un lato, all'interesse dei ricorrenti in relazione all'atto del procedimento elettorale (sul punto non attestandosi l'eccezione di difetto di interesse rivolta dall'appellante incidentale, orientata invece a smentire la dimostrazione di un qualsivoglia interesse con riferimento agli atti successivi) né di legittimazione; dall'altro, anche in relazione agli atti amministrativi gravati con il secondo capo di domanda, potendosi – con riferimento proprio alla specifica posizione degli odierni appellanti – rinvenire una posizione qualificata con riferimento proprio alla composizione ed al funzionamento dell'organismo di cui

fanno parte (sulla base dei principi già elaborati da questo Consiglio, Sez. IV, con la sentenza 2 ottobre 2012 n. 5184).

III – Ritiene il Collegio di dover esaminare con priorità l'eccezione relativa al rito elettorale prescelto dai ricorrenti in primo grado, riproposta con il quarto motivo di appello, in questa sede.

Tuttavia, l'appellante subordina l'esame del motivo di appello alla preventiva disamina del terzo motivo, con cui ribadisce l'inammissibilità del cumulo delle domande per carenza di connessione.

Il terzo motivo deve essere respinto, poiché risulta palese che i vizi dedotti dagli originari ricorrenti attengono ad illegittimità degli atti (la nomina del vicesindaco ed 'a cascata' gli atti da ella posti in essere), derivati dalla mancata considerazione del sindaco come sospeso di diritto.

Nella prospettazione dell'originaria parte ricorrente tale sospensione sarebbe dovuta emergere sin dal procedimento elettorale, essendo dunque impedita la stessa proclamazione del sindaco.

IV – Venendo ora ad esaminare il quarto motivo di appello, esso di fonda sulla asserita errata applicazione dell'art. 32 c.p.a..

Osserva il giudice di prime cure la richiamata norma recita: "È sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV" e di conseguenza, precisa: "Quanto agli aspetti del rito, rileva il Collegio che l'art. 32, comma 1, del c.p.a. (per il quale, «se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV») ha preso testualmente in considerazione – col richiamo al «Titolo V» - il caso in cui siano proposte anche domande soggette a «riti abbreviati relativi a speciali controversie», con le relative disposizioni, tra cui quella sul dimezzamento di tutti i termini processuali (ai sensi dell'art. 119, comma 2).

Una analoga disposizione (sulla applicabilità del rito ordinario nei suoi rapporti

con un rito speciale) non è contenuta nell'art. 32 quando si tratti dei rapporti tra il rito ordinario con quello sul «Contenzioso sulle operazioni elettorali».

In assenza di una specifica norma legislativa sui rapporti tra il rito ordinario e quello speciale sul «Contenzioso sulle operazioni elettorali», non può che prevalere (quando sussista la connessione tra gli atti impugnati) il rito su tale «Contenzioso», ispirato ad una logica di particolare rapidità dei giudizi".

Tali conclusioni, in vero, contengono un salto logico.

Se – come afferma lo stesso Tribunale di prime cure – la regola fissata dal codice del processo è quella della prevalenza del rito ordinario, in caso di cumulo di domande, la mancanza di un'apposita ed espressa deroga all'indicato principio non può comportare un'espansione dell'eccezione (la specifica disciplina dettata dal Titolo V), ma necessariamente la validità del criterio generale.

Nè risulta ragionevole il poter affermare una eventuale qualificazione del rito abbreviato elettorale quale 'rito ordinario' nei procedimenti relativi alle operazioni elettorali con ciò riproponendo la dicotomina determinata dal nuovo art. 120 c.p.a. tra 'rito accelerato' quale rito per così dire ordinario sugli appalti e 'superaccelerato', essendo collocato il rito elettorale nell'ambito del libro su "i riti speciali".

Peraltro, vale osservare che la regola fissata dall'art. 32 c.p.a. trova un'equivalente previsione nell'art. 40, comma 3, c.p.c..

V – Ciò osservato in ordine al rito applicabile alla controversia in esame, deve ulteriormente risolversi se l'errata individuazione del regime processuale produca un vizio della sentenza o sia suscettibile di essere sanato dall'essersi completamente spiegata la difesa delle parti, senza alcuna compromissione delle garanzie del contraddittorio.

Orbene, sul punto, non può prescindersi dall'esame dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte.

La Cassazione ha avuto modo di esprimersi sul punto con riferimento al rapporto

tra rito speciale del lavoro e rito ordinario affermando che "L'omesso mutamento del rito (da quello speciale del lavoro a quello ordinario e viceversa) non determina ipso iure l'inesistenza o la nullità della sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte" (Nella specie, ha osservato la Suprema corte i ricorrenti non hanno indicato quale sia stato il particolare pregiudizio da essi risentito per effetto della trattazione della causa con le forme del rito speciale locatizio. Né tale pregiudizio può meccanicamente ricavarsi dalla diversità dei regimi di preclusione operanti nel rito locatizio e in quello ordinario, giacché se così fosse, il rilievo attribuito alla lesione del diritto di difesa non avrebbe alcun senso, determinandosi esso ogni qualvolta il rito applicato comporti una disciplina delle decadenze più restrittivo rispetto a quello contemplato dal modulo processuale che avrebbe dovuto porsi in atto. Vero è, invece, che i ricorrenti avrebbero dovuto chiarire, nello specifico quali istanze, deduzioni, eccezioni o domande non abbiano potuto tempestivamente proporre per effetto della trattazione della causa con il rito previsto dall'art. 447 bis c.p.c.) (Cassazione civile, sez. I, 19 gennaio 2017 n. 1332).

Tale opzione ermeneutica, peraltro, costituisce applicazione del più generale principio dell'effetto utile contenuto nella norma di chiusura di cui all'art. 156 c.p.c.

Ad una prima ricostruzione, con riferimento al caso che occupa potrebbe concludersi per una applicabilità anche nella fattispecie in esame del principio enunciato dalla suprema Corte con riferimento al rito in materia di locazione (che richiama il rito del lavoro).

Si tratta di un rito caratterizzato da una cadenza temporale assai più breve rispetto al giudizio di cognizione ordinaria con una contrazione anche nell'attività processuale.

Ritiene, tuttavia, la Sezione che i due riti non siano comparabili, e che il principio sin qui menzionato non possa soccorrere nel caso che occupa.

Questo Consiglio ha precisato, infatti, che il rito speciale per il giudizio elettorale costituisce "un settore del contenzioso amministrativo in cui i rilevanti interessi in conflitto sono tradotti in un modello processuale dai forti connotati di specialità rispetto a quello ordinario" (Cons. St., sez. V, 22 marzo 2016 n. 1190). In particolare "i giudizi di impugnazione delle operazioni elettorali devoluti alla giurisdizione amministrativa sono improntati a un criterio di celerità, il quale si manifesta in primo luogo nell'eccezionale dimezzamento del termine per proporre ricorso contro gli esiti delle elezioni (art. 130, comma 1, Cod. proc. amm.), oltre che di tutti i termini del procedimento, salvo quelli regolati da una specifica disposizione (comma 10 del citato art. 130), e quindi nella fissazione dell'udienza d'ufficio (comma 2). Le descritte caratteristiche di celerità del rito si correlano a loro volta all'esigenza di stabilità degli organi elettivi degli enti pubblici a base rappresentativa e degli atti e dei rapporti di diritto pubblico derivanti dalla loro costituzione e funzionamento all'esito delle elezioni (giurisprudenza costante di questa Sezione, da ultimo espressa nelle sentenze 11 febbraio 2016, n. 610 e 17 marzo 2014, n. 755). In questo quadro è imprescindibile che il giudizio sua scandito da termini perentori che ne assicurino la rapida definizione, attraverso la previsione di sanzioni processuali per comportamenti che possano vanificare la pratica attuazione delle descritte esigenze di ordine imperativo".

A fronte di tale eccezionalità del regime processuale, in ragione degli interessi specifici sopra evidenziati, ritiene il Collegio che il rito – particolarmente accelerato – non possa trovare applicazione in ipotesi differenti se non quelle rigorosamente indicate dal codice del processo amministrativo, altrimenti venendo a mancare la ratio giustificativa della altresì eccezionale compressione dei termini di difesa.

Come è stato, altresì, affermato (Cons. Stato, sez. VI 8 aprile 2002, n. 1907, ivi,

2002, 964) seppure con riferimento ad altro aspetto processuale, la prescrizione del rispetto del contraddittorio non può ridursi al solo adempimento formale, sicché la decisione di merito non può essere adottata senza che sia data alle parti l'opportunità di completare la proprie difese secondo gli ordinari termini.

Ritiene, dunque, il Collegio che, con riferimento al rito connotato da così forti caratteri di specialità, non può onerarsi la parte di dimostrare di non aver potuto completamente espletare le proprie difese, dovendo, al contrario, tale rito trovare applicazione solo nello stretto ambito e per gli specifici interessi previsti dal legislatore.

Ne consegue che il motivo di appello risulta fondato e, per l'effetto, la sentenza di primo grado deve essere annullata con rinvio al Tribunale di primo grado, previa riassunzione nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, comunicazione della sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 105 c.p.a..

VI – L'accoglimento sotto il profilo di rito sin qui esaminato preclude l'analisi degli altri motivi dei ricorsi in appello principale ed incidentali.

Sussistono, per quanto sin qui considerato, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione e, per l'effetto, annulla la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la CALABRIA - SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA: SEZIONE I n. 862/2017 e dispone il rinvio al Tribunale amministrativo regionale d Reggio Calabria, previa riassunzione nei termini e modi di cui all'art. 105 c.p.a., come specificato in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Giulio Veltri, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE Solveig Cogliani

IL PRESIDENTE Marco Lipari

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la sentenza n. 1328/18, resa dalla Sezione Terza del Consiglio di Stato nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2018.

Cordiali saluti

Maria Luisa Salvini

Dott.ssa Maria Luisa Salvini

Funzionario Amministrativo
Consiglio di Stato
Terza sezione giurisdizionale
06-68272587
marialuisasalvini@giustizia-amministrativa.it
Piazza Capo di Ferro, 13
00186 Roma